REGOLAMENTO (CEE) N. 2907/74 DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 1974

che stabilisce una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Svizzera

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera [1] è stato firmato il 22 luglio 1972;

considerando che gli articoli 2 e 3 di questo accordo stabiliscono la progressiva soppressione dei dazi doganali per i prodotti ai quali esso si applica; che, in deroga a questi articoli, gli articoli 1, 2 e 3 del protocollo n. 1 allegato all'accordo stabiliscono che per le importazioni di taluni prodotti enumerati nell'allegato B del protocollo il beneficio della riduzione dei dazi è limitato a dei massimali indicativi al di sopra dei quali possono essere ristabiliti i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi; che per l'applicazione di quest'ultima disposizione è necessario che la Comunità sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione originari della Svizzera; che pertanto è opportuno assoggettare l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basata sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali indicativi man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione al consumo; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire lo stato di imputazione nei confronti dei massimali indicativi ed informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure per ristabilire i dazi delle tariffe doganali quando uno di detti massimali è raggiunto;

considerando che per i prodotti ai quali si applica, ai sensi degli articoli 2 e 3 dell'accordo, il ritmo normale di soppressione dei dazi doganali, è opportuno seguire l'evoluzione delle importazioni; che a tale fine si deve permettere alla Comunità di prevedere, se del caso, idonee misure onde evitare qualsiasi danno all'industria comunitaria e che è quindi opportuno sottoporre le importazioni di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1975 vengono sottoposte ad una sorveglianza comunitaria le importazioni dei prodotti originari della Svizzera che, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato B del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, sono oggetto di massimali indicativi annui.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali indicativi sono indicati nell'allegato I.

2. Le imputazioni sui massimali indicativi vengono effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo di cui al paragrafo 1.

Una merce può essere imputata sul massimale indicativo soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è costatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate nelle condizioni stabilite ai commi precedenti.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.

[1] GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 188.

3. Dal momento in cui i massimali sono raggiunti la Commissione può ristabilire, mediante regolamento, e sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali di cui all'articolo 3, lettera f), del protocollo n. 1 dell'accordo.

Articolo 2

Nel periodo dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1975 le importazioni dei prodotti di cui all'allegato II, originari della Svizzera, sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni di detti prodotti; a questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Al fine d'assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. JARROT

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE È SOGGETTA A DEI MASSIMALI INDICATIVI NEL 1975

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale in tonnellate
1	2	3	4	5
	73.02	Ferro-leghe:		
I CH 1		C. Ferro-silicio	73.02-30	9 702
	76.01	Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:		
I CH 2		A. Alluminio greggio	76.01-11, 15	12 891

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe
1	2	3	4
	28.04	Idrogeno; gas rari; altri metalloidi	
		C. altri metalloidi:	
II CH 1		ex V. Silicio	28.04-93, 95
II CH 2	44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato	44.15 - tutti i nn.
II CH 3	44.18	Legno detto «artificiale» o «ricostituito», formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili	44.18 - tutti i nn.
II CH 4	48.09	Lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili	48.09 - tutti i nn.
II CH 5	74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame	74.03 - tutti i nn.
II CH 6	74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm	74.04 - tutti i nn.
II CH 7	74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)	74.05 - tutti i nn.
II CH 8	74.06	Polveri e pagliette di rame	74.06 - tutti i nn.
II CH 9	74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame	74.07 - tutti i nn.
	78.01	Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo:	
		A. Piombo greggio:	
II CH 10		II. altro	78.01-12, 13, 15, 19
	79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:	
II CH 11		A. Zinco greggio	79.01-11, 15
II CH 12	81.01	Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato	81.01 tutti i nn.

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe
1	2	3	4
II CH 13	81.02	Molibdeno, greggio o lavorato	81.02 - tutti i nn.
II CH 14	81.03	Tantalio, greggio o lavorato	81.03 - tutti i nn.
	81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet, greggi o lavorati:	
II CH 15		B. Cadmio	81.04-16, 18
		C. Cobalto:	
II CH 16		II. lavorato	81.04-23
II CH 17		D. Cromo	81.04-26, 28
II CH 18		E. Germanio	81.04-31, 33
II CH 19		F. Afnio (celtio)	81.04-36, 38
II CH 20		G. Manganese	81.04-41, 43
II CH 21		H. Niobio (colombio)	81.04-46, 48
II CH 22		IJ. Antimonio	81.04-51, 53
II CH 23		K. Titanio	81.04-56, 58
II CH 24		L. Vanadio	81.04-61, 63
II CH 25		M. Uranio impoverito in U 235	81.04-69
II CH 26		O. Zirconio	81.04-81, 83
II CH 27		P. Renio	81.04-91, 93
II CH 28		Q. Gallio, indio, tallio	81.04-94, 95
II CH 29		R. Cermet	81.04-97, 98